

Condizioni generali di assicurazione (CGA) ÖKK TOURIST SUBITO Edizione 2022

Bagagli

1. Fondamenti assicurativi

1.1 Ente assicuratore

Per assicuratore s'intende l'assicurazione malattie indicata sulla conferma d'assicurazione. L'assicuratore è il punto di riferimento per tutte le questioni della persona assicurata, a meno che in queste disposizioni non venga espressamente citata un'altra società.

L'ente assicuratore dell'assicurazione bagagli è la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, San Gallo. Questa assicurazione compete all'Assicurazione viaggi europea (in seguito: ERV), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede a Basilea.

ÖKK Versicherungen AG ha stipulato con l'ERV in qualità di ente assicuratore un contratto di assicurazione collettiva a favore delle persone assicurate. In forza di questo contratto, le persone assicurate godono di un diritto di credito diretto nei confronti dell'ERV per l'assicurazione bagagli.

1.2 Scopo

L'assicurazione eroga prestazioni in relazione a richieste legate a bagagli trasportati in caso di furto, scasso, rapina o privazione, danneggiamento o distruzione, perdita e consegna tardiva da parte di una società pubblica di trasporti.

Si tratta di un'assicurazione contro i danni.

1.3 Ambito di validità geografico

La copertura assicurativa ha validità in tutto il mondo.

1.4 Ambito di validità temporale

La protezione assicurativa vale per la durata della copertura riportata sulla conferma d'assicurazione, nella fattispecie per tutto il tempo e per tutte le volte in cui gli oggetti assicurati si trovano al di fuori della dimora abituale della persona assicurata.

La protezione assicurativa vale inoltre durante il trasporto con mezzi pubblici per tutto il tempo in cui gli oggetti assicurati si trovano sotto la custodia di una compagnia di trasporti.

1.5 Stipula dell'assicurazione

Possono stipulare l'assicurazione tutte le persone, senza limiti di età, che sono coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e hanno il domicilio legale in Svizzera.

Possono altresì stipulare l'assicurazione coloro che sono coperti dalla corrispondente assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel Principato del Liechtenstein e al contempo hanno il domicilio legale nel Principato del Liechtenstein.

1.6 Diritto di revoca

Se la durata dell'assicurazione è superiore a 30 giorni, la domanda di stipula dell'assicurazione può essere ritirata entro 14 giorni dalla richiesta. Con il rilascio della dichiarazione di revoca cessano tutti gli obblighi dell'assicuratore.

Il termine si considera rispettato se il contraente comunica la revoca all'assicuratore o consegna la dichiarazione di revoca alla Posta entro l'ultimo giorno del termine previsto per l'eventuale revoca.

1.7 Persone assicurate

Il contraente è la persona che ha stipulato il contratto d'assicurazione con l'assicuratore.

1.7.1 Assicurazione individuale

È assicurata la persona indicata nella conferma d'assicurazione.

1.7.2 Assicurazione per famiglie

Sono assicurati il contraente indicato nella conferma d'assicurazione, il suo coniuge o partner e i suoi/loro figli, a patto che essi vivano con il contraente nella stessa economia domestica.

1.8 Scioglimento del contratto collettivo

L'assicurazione cessa con lo scioglimento del contratto collettivo tra ERV e ÖKK Versicherungen AG. Lo scioglimento deve essere comunicato per iscritto alla persona assicurata al più tardi un mese prima dell'estinzione della copertura assicurativa.

1.9 Prescrizione

Il diritto a prestazioni della persona assicurata nei confronti dell'assicuratore si prescrive entro cinque anni dal verificarsi del fatto che motiva l'obbligo di prestazioni dell'assicuratore.

1.10 Legge sul contratto d'assicurazione

Se nelle presenti disposizioni contrattuali non sono stabilite regolamentazioni diverse, si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 (nella versione del 1° gennaio 2022).

2. Oggetti assicurati

Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con sé in viaggio per il proprio fabbisogno personale.

In merito ad attrezzature sportive, sedie a rotelle o carrozzine per bambini, la protezione assicurativa è valida solo durante il trasporto con mezzi pubblici e per tutto il tempo in cui questi oggetti si trovano sotto la custodia della compagnia di trasporti.

3. Oggetti non assicurati

Non sono assicurati

- a) denaro contante e biglietti di viaggio (salvo punto 5.1 d),
- b) titoli, attestati e documenti di ogni genere (salvo punto 5.1 g),
- c) software,
- d) metalli preziosi, pietre preziose e perle,
- e) francobolli,
- f) articoli commerciali e campionario,
- g) oggetti con valore artistico o collezionistico,
- h) strumenti musicali,
- i) tavole da surf,
- j) veicoli a motore, rimorchi, camper, barche e velivoli, tutti quanti compresi i loro accessori,
- k) oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale,
- l) oggetti acquistati o ricevuti in regalo durante il viaggio (ad es. souvenir), che non appartengono al fabbisogno personale di viaggio e
- m) oggetti che vengono portati con sé in viaggio ma che non rientrano nel fabbisogno personale di viaggio (regali, merce per terzi ecc.)

4. Eventi assicurati

Sono assicurati i seguenti eventi:

- a) furto e furto con scasso,
- b) rapina,
- c) danneggiamento e distruzione,
- d) perdita durante il trasporto su un mezzo pubblico e
- e) consegna tardiva (almeno 6 ore) con un mezzo di trasporto pubblico.

In caso di campeggio, questi eventi sono assicurati solo all'interno delle aree camping ufficiali.

5. Prestazioni assicurative

5.1 Entità delle prestazioni

L'assicurazione rimborsa

- a) in caso di danno totale di oggetti assicurati, il valore attuale; per valore attuale si intende il prezzo di acquisto originario detratto un deprezzamento di almeno il 10% all'anno a partire dalla data di acquisto, comunque non oltre il 60%,
- b) in caso di danno parziale, i costi per la riparazione, comunque non oltre il

valore attuale,

- c) per la totalità di oggetti preziosi, fino a un massimo del 50% della somma assicurata,
- d) denaro contante e biglietti di viaggio esclusivamente in caso di rapina e fino al 20% della somma assicurata e comunque per un massimo di CHF 1'000, che salgono a CHF 2'000 per la sostituzione del biglietto,
- e) danni da rottura fino al 20% della somma assicurata,
- f) occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle fino al 20% della somma assicurata,
- g) le spese di ripristino/riproduzione in caso di furto e/o perdita di passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, libretto di circolazione o altri documenti simili e delle chiavi,
- h) le operazioni di blocco (ma non le spese di blocco) in caso di furto e/o perdita di carte di credito e telefoni cellulari,
- i) le spese per gli acquisti di prima necessità fino a CHF 1'000 a persona e per un massimo di CHF 4'000 a famiglia ovvero a conferma d'assicurazione ed evento in caso di ritardi nella consegna del bagaglio dovuti a un mezzo di trasporto pubblico. Durante il viaggio di ritorno al domicilio non sussiste alcun diritto al rimborso,
- j) per gli oggetti non di valore dimenticati in un veicolo chiuso, in un'imbarcazione o in una tenda fino al 50% della somma assicurata, comunque per un massimo di CHF 2'000 per viaggio assicurato in caso di assicurazione individuale e CHF 5'000 in caso di assicurazione per famiglie.

5.2 Somme di copertura

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata e ammontano a un massimo di CHF 4'000 a persona e CHF 10'000 a famiglia o conferma d'assicurazione ed evento.

5.3 Esclusione di prestazioni

Sono escluse prestazioni per danni

- a) conseguenti a usura, deperimento autoindotto, influo di agenti atmosferici, insufficiente o difettosa natura degli oggetti o dell'imballaggio,
- b) conseguenti all'abbandono, al trasferimento, alla perdita, alla caduta o a colpa personale,
- c) a oggetti lasciati incustoditi, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque, al di fuori della sfera d'influenza della persona assicurata,
- d) a oggetti la cui custodia non sia adeguata al loro valore,
- e) a oggetti di valore che sono stati lasciati su un veicolo, un'imbarcazione o in una tenda o che vengono consegnati a una compagnia di trasporto per il trasferimento, per tutto il tempo in cui questi oggetti si trovano sotto la custodia della compagnia di trasporti,
- f) a oggetti che sono stati lasciati sopra o dentro a veicoli, imbarcazioni o tende durante la notte (dalle 22:00 alle 6:00),
- g) riconducibili a eventi bellici o a terrorismo,
- h) causati da eventi conseguenti a radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, anche e soprattutto a trasmutazioni del nucleo dell'atomo,
- i) provocati da atti dolosi, negligenza grave o trascuratezza o riconducibili alla mancata osservazione del comune obbligo di diligenza,
- j) conseguenti a crimini o delitti commessi intenzionalmente o al tentativo di compierli.

5.4 Cessione del credito

Con il pagamento del danno da parte dell'ERV, la persona assicurata cede globalmente e automaticamente all'ERV il proprio credito derivante dal contratto assicurativo.

5.5 Responsabilità dell'ente assicuratore

L'ERV offre copertura assicurativa e risponde di indennizzi o altre agevolazioni solo se questi non implicano una violazione di sanzioni o una limitazione delle risoluzioni ONU e se non comportano una violazione di sanzioni commerciali o economiche della Svizzera, dell'Unione europea e degli Stati Uniti d'America.

6. Obblighi comportamentali in viaggio

Gli oggetti di valore, se non vengono indossati o utilizzati, devono

- essere affidati a una struttura ricettiva o a un guardaroba sorvegliato ai fini della custodia o
- essere custoditi all'interno di una stanza chiusa, non accessibile a nessuno e ivi conservati separatamente. Le borse di ogni tipo, i beauty case e le valigette ventiquattrore o i portagioie non sono contenitori adeguati.

Occorre osservare e seguire le indicazioni di viaggio fornite dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in merito alla rispettiva destinazione del viaggio, in particolare per quanto riguarda la criminalità locale e le relative misure cautelative da adottare.

7. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicuratore deve essere immediatamente informato. L'assicuratore inoltra il caso all'ERV per l'ulteriore elaborazione.

La persona assicurata deve

- a) in caso di furto e rapina, richiedere entro 24 ore un'indagine ufficiale, ovvero far verbalizzare l'accaduto (rapporto di polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo, ecc.) presso la stazione di polizia più vicina,
- b) in caso di danneggiamento, ritardi nella consegna o perdita del bagaglio durante il trasporto, farsi confermare tempestivamente dall'ufficio competente (direzione dell'hotel, guida turistica, compagnia di trasporti, ecc.) le cause, le circostanze e l'entità del danno in un verbale di accertamento dei fatti, sul quale dovrà anche richiedere un indennizzo e
- c) informare immediatamente per iscritto l'ERV motivando le richieste dopo il rientro dal viaggio.

All'ERV dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a) l'originale del verbale di accertamento dei fatti (rapporto della polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo ecc.),
- b) la conferma in originale, gli scontrini o le ricevute di acquisto e
- c) copia della conferma d'assicurazione.

Gli oggetti danneggiati devono essere messi a disposizione dell'ERV.

8. Protezione dei dati

L'elaborazione dei dati di persone assicurate si orienta alle disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

L'assicuratore registra ed elabora i dati inerenti le persone o l'azienda, che sono necessari alla gestione del contratto e del sinistro. L'assicuratore può altresì utilizzare i dati per analisi di natura regolamentare, per l'assistenza e la consulenza personale ai clienti, nonché per analisi atte a migliorare la qualità dei prodotti e servizi.

I dati di persone vengono trattati in maniera confidenziale e protetti dalla visione non autorizzata.

Informazioni dettagliate sull'elaborazione di dati personali da parte dell'assicuratore sono riportate nella relativa Informativa sulla protezione dei dati.

9. Comunicazioni

Le comunicazioni del contraente o della persona assicurata vanno formulate per iscritto o in un'altra forma che permetta la prova per testo all'ufficio competente dell'assicuratore.

10. Foro competente

In caso di controversie derivanti da questa assicurazione bagagli, la parte ricorrente può adire il tribunale del domicilio svizzero o della sede dell'ente assicuratore (Assicurazione viaggi europea, Basilea).